

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 503-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE TAGLIAMONTE)

Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT
(Organizzazione internazionale satelliti marittimi), adottato a
Londra il 1° dicembre 1981, e sua esecuzione

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi) - già previsto dalla Convenzione istitutiva del 3 settembre 1976 - è stato definito dalla Conferenza delle parti contraenti tenuta a Londra dal 9 al 17 novembre 1976 ed è stato, frattanto, ratificato, approvato o firmato da numerosi Stati fra i quali Norvegia, Finlandia, URSS, Olanda, Canada, Cile, Repubblica federale di Germania, Svezia e Francia.

Scopo del Protocollo è quello di facilitare il conseguimento delle finalità dell'INMARSAT mettendola in condizione di svolgere le proprie attività indipendentemente dalla legislazione vigente negli Stati membri. In concreto, si tratta di un accordo analogo ai numerosi altri stipulati in materia di privilegi ed immunità delle Nazioni unite e delle sue Agenzie specializzate.

In particolare, il documento verte sulla immunità dalla giurisdizione e sulle esenzioni fiscali sia per quanto concerne le attività e i beni dell'Organizzazione sia per quanto riguarda le persone dei rappresentanti degli Stati membri e dei funzionari dell'INMARSAT.

All'atto del deposito dello strumento di adesione, l'Italia potrà presentare la riserva voluta dal Ministero delle finanze in forza della quale l'esenzione dall'Irpef degli emolumenti corrisposti ai funzionari dell'Organizzazione non sarà applicata a quelli che siano cittadini italiani o residenti permanenti nel nostro Paese. Eguale riserva è stata formulata dal Canada e dalla Repubblica federale di Germania.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in oggetto.

TAGLIAMONTE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

4 febbraio 1988

La Commissione nell'esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge, formula una riserva sull'opportunità delle norme che introducono immunità penali ed esenzioni fiscali.

Si invita pertanto la Commissione di merito ad acquisire il quadro completo della situazione relativa alla materia dell'immunità dalla giurisdizione e delle esenzioni fiscali - sia per quanto riguarda l'attività ed i beni delle organizzazioni internazionali, sia per quanto riguarda i funzionari di queste - al fine di favorire un riordino complessivo di tale materia.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

27 gennaio 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, a maggioranza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'INMARSAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi), adottato a Londra il 1° dicembre 1981.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi d'importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti dell'INMARSAT per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto.

2. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dall'INMARSAT nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.